



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 805

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo

N. 56 – 15 gennaio 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 805

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,
e altre disposizioni in materia di cancellazione dai
pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo
amministrativo

N. 56 – 15 gennaio 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLI 1 E 2.....	- 3 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 209 DEL 2003 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO) E AL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006 (NORME IN MATERIA AMBIENTALE).....	- 3 -
ARTICOLO 3.....	- 6 -
DICHIARAZIONE DI INUTILIZZABILITÀ DEI VEICOLI FUORI USO AI FINI DELLA ROTTAMAZIONE.....	- 6 -
ARTICOLO 4.....	- 7 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA	- 7 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	805
Titolo:	Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica:	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Andrea Casu (PD)
Commissione competente:	IX Commissione (Trasporti)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

Il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo elaborato nel corso dell'esame in sede referente dalla IX Commissione (Trasporti) e trasmesso per i pareri alle Commissioni competenti.

Si esaminano, a seguire, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1 e 2

Modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2003 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) e al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale)

Normativa vigente. I veicoli fuori uso sono disciplinati in linea generale dal decreto legislativo n. 209 del 2003, recante l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia; l'articolo 231 del decreto legislativo n. 152 del 2006 reca, invece, le disposizioni residuali riguardanti i veicoli fuori uso non ricompresi nel summenzionato decreto legislativo n. 209 del 2003. In particolare, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003 e l'articolo 231 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabiliscono, tra l'altro, che i proprietari di

veicoli fuori uso che intendano procedere alla demolizione degli stessi devono consegnare il veicolo ad un centro di raccolta autorizzato o ad un concessionario o alle succursali delle case costruttrici qualora intenda acquistarne un altro. I titolari dei centri raccolta, dei concessionari ovvero delle succursali, una volta preso in carico il veicolo, assumono l'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) senza oneri di agenzia a carico del proprietario e rilasciando apposito certificato.

La disciplina applicativa della rottamazione dei veicoli fuori uso rinvenuti è tuttora recata dal decreto ministeriale (Interno) n. 460 del 1999, "Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile". In sintesi, limitatamente ai profili di interesse per l'analisi degli effetti finanziari del provvedimento ora in esame, il regolamento dispone quanto segue:

- gli organi di polizia stradale, allorché rinvencono un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta autorizzati;
- trascorsi sessanta giorni¹ nel silenzio di eventuali aventi diritto (o altro termine fissato in casi particolari), il veicolo si considera cosa abbandonata e il centro di raccolta procede alla demolizione e al recupero dei materiali;
- ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, la provincia fissa le tariffe delle somme dovute ai centri di raccolta per il prelievo, la custodia, la cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la demolizione dei veicoli² e l'onere finanziario è posto a carico dell'ente proprietario della strada sulla quale il veicolo è stato rinvenuto o del concessionario della stessa.

Le norme inseriscono i commi 8-*bis* e 8-*ter* all'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003 e i commi 5-*bis* e 5-*ter* all'articolo 231 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nello specifico, viene previsto che alla richiesta di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA)³, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti per occupazione⁴, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo⁵ fatta eccezione per i casi di radiazione per esportazione.

¹ Dalla notificazione (ovvero qualora non sia identificabile il proprietario) dal rinvenimento.

² Ovvero soltanto per le prime due operazioni nel caso in cui il veicolo venga venduto.

³ O da altro registro presso l'UMC o dal registro unico telematico istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

⁴ Ai sensi del comma 3 dell'articolo 231 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero ai sensi del comma 14 dell'articolo 231 del decreto legislativo n. 209 del 2003.

⁵ Disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 503 del 1998.

In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare non sono concesse in alcuna forma agevolazioni, contributi o incentivi pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo (articolo 5, comma 8-*bis*, del decreto legislativo n. 209 del 2003 e articolo 231, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Si dispone, altresì, che nel caso siano rinvenuti sul suolo pubblico veicoli iscritti nel PRA e non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione⁶, gli enti locali o altri enti proprietari della strada, certificata l'inutilizzabilità, ne danno comunicazione al proprietario risultante dal PRA entro sette giorni. Qualora il proprietario non si opponga entro sessanta giorni, l'ente che ha inviato la comunicazione può procedere alla rimozione del veicolo, alla sua demolizione e alla cancellazione dal PRA senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo del fermo amministrativo di cui sopra.

Per specifiche esigenze di sicurezza, ambientali, militari o di tutela del patrimonio la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo sul suolo pubblico.

Sono, infine, incrementate le sanzioni minime dei commi 1 e 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 209 previste rispettivamente nei confronti dei gestori degli impianti di trattamento che violano gli obblighi in materia e dei detentori intenzionati alla demolizione dei veicoli fuori uso che non consegnano ai centri autorizzati.

Specificatamente, la sanzione minima è innalzata: da 3.000 a 10.000 euro per i gestori degli impianti non a norma; da 1.000 a 3.000 euro per i detentori che non effettuano la consegna ai centri autorizzati.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla disciplina della rottamazione dei veicoli fuori uso abbandonati.

A legislazione vigente⁷, in sintesi, limitatamente ai profili di interesse per l'analisi degli effetti finanziari del provvedimento ora in esame, gli organi di polizia stradale, allorché rinvergono un veicolo a motore o un rimorchio presumibilmente abbandonato, ne dispongono il conferimento provvisorio a un centro di raccolta autorizzato; decorsi sessanta giorni (o altro termine in casi particolari) senza che l'avente diritto ne abbia reclamato la proprietà, il veicolo si considera cosa abbandonata e il centro di raccolta procede alla demolizione e al recupero dei materiali.

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 460 del 1999, la provincia fissa le tariffe dovute ai centri di raccolta per le operazioni di prelievo, custodia, cancellazione dal PRA e

⁶ Ai sensi del comma 3 dell'articolo 231 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero ai sensi del comma 14 dell'articolo 231 del decreto legislativo n. 209 del 2003.

⁷ Si veda il decreto ministeriale (Interno) n. 460 del 1999, "Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile".

demolizione e l'onere finanziario è posto a carico dell'ente proprietario o concessionario della strada sulla quale il veicolo è stato rinvenuto.

Nel predetto quadro, che resta invariato, le norme in esame intervengono, per chiarire un dubbio applicativo, specificando che nel caso di demolizione dei veicoli fuori uso abbandonati rinvenuti e conferiti ai centri di raccolta, non può essere opposta l'iscrizione del "fermo amministrativo".

Al riguardo, si osserva che la innovazione normativa proposta ha l'effetto di ampliare la possibilità di demolizione dei veicoli fuori uso abbandonati, estendendola ai veicoli su cui sia iscritto il "fermo amministrativo". Considerato che gli oneri per le procedure rimangono, come già a legislazione vigente, a carico degli enti proprietari o concessionari delle strade, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita conferma da parte del Governo, che il potenziale ampliamento del numero dei veicoli da demolire, essendo correlato al numero dei veicoli accidentalmente gravati da fermo amministrativo, non comporti sostanziali variazioni rispetto agli oneri stimati nei rispettivi bilanci dagli enti interessati.

Non si formulano invece osservazioni riguardo alle restanti previsioni.

ARTICOLO 3

Dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione

Le norme prevedono che tra i servizi a domanda individuale di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983⁸ è compreso quello inerente al rilascio della dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione (comma 1).

Si rammenta che il decreto ministeriale indicato elenca le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, per i quali gli enti locali sono tenuti a chiedere la contribuzione degli utenti.

Il costo complessivo e le tariffe del summenzionato servizio sono determinate dai comuni ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario (comma 2).

Si rammenta che ai sensi del citato articolo 6 gli enti locali e i loro consorzi definiscono la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale (vedi sopra) che viene finanziata da tariffe o contribuzioni e determinano dette tariffe e contribuzioni.

⁸ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984.

Nel caso in cui la dichiarazione di inutilizzabilità è richiesta dagli enti locali o da altri enti proprietari della strada per veicoli rinvenuti sul suolo pubblico (come previsto dai nuovi commi 8-*ter* dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023 e comma 5-*ter* dell'articolo 231 del decreto legislativo n. 152 del 2006) il certificato è rilasciato dagli organi competenti per la polizia locale o dagli uffici competenti individuati dall'ente proprietario della strada (comma 3). Infine, alla richiesta di cancellazione dal PRA⁹ è allegata la dichiarazione di inutilizzabilità del veicolo qualora per lo stesso sia iscritto il fermo amministrativo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame includono il servizio del rilascio della dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione fra quelli per i quali gli enti locali sono tenuti a chiedere la contribuzione degli utenti, individuandone i costi e le tariffe nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario. In proposito non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 4

Clausola di invarianza finanziaria

La norma dispone che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono, altresì, all'attuazione delle medesime disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla legge medesima nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione in commento.

⁹ O da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile.